

Decreto n. 440.26
prot. 25713

UOR: Segreteria Generale

Oggetto: emanazione “Regolamento interno di funzionamento del Centro Linguistico dell’Università per Stranieri di Siena – CLUSS” – sostituisce D.R. 100 del 10.04.2017

IL RETTORE

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- Vista la legge n. 204 del 17 febbraio 1992 relativa all’istituzione dell’Università per Stranieri di Siena;
- Richiamato lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 308 del 3 giugno 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12.06.2024 e in particolare l’art. 28 "Centri di ricerca, centri di ricerca e servizi, centri di servizi, biblioteca";
- Richiamato il D.R. n. 100 del 10 aprile 2017 che emana il Regolamento interno di funzionamento del Centro Linguistico CLUSS dell’Università per Stranieri di Siena;
- Richiamato il D.R. n. 675 del 10 novembre 2025 con il quale la prof.ssa Carla Bagna è stata nominata direttrice del Centro Linguistico CLUSS dal 20 novembre 2025 al 19 novembre 2028;
- Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 380.24 del 3 luglio 2024 con particolare riferimento all’art. 54 “Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi, Biblioteca”;
- Richiamato il “Regolamento Quadro per la realizzazione dei Regolamenti dei Centri di Ricerca e Servizi” emanato con D.R. n. 363.15 del 10 agosto 2015;
- Considerata la necessità di aggiornare il regolamento interno per adeguarlo ai cambiamenti nella composizione del direttivo (scaduto), a seguito della messa in quiescenza delle ultime due figure della categoria docenti di lingua e ravvisata la necessità di un generale aggiornamento (ad es. il cambio di denominazione del 'Collegio dei Docenti' in 'Collegio Didattico');
- Richiamato quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del Centro CLUSS durante la riunione del 23 giugno 2026;
- Richiamate le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 27 luglio 2026;

DECRETA

l’emanazione del Regolamento interno di funzionamento del Centro Linguistico dell’Università per Stranieri di Siena – CLUSS, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 100 del 10 aprile 2017, è pubblicato all’Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell’Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Siena, 7 agosto 2026

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari)*

Per la responsabile del procedimento:

f.to la dirigente Area Assicurazione Qualità dott.ssa Monica Campana*

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull’accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA (CLUSS)

Art. 1

Costituzione del Centro CLUSS

1. Il Centro di Ricerca e Servizi - CLUSS – (di seguito denominato "Centro"), Centro Linguistico dell'Università per Stranieri di Siena (di seguito denominata "Università o Ateneo"), è costituito ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, ed è preposto all'organizzazione, erogazione, innovazione e ricerca inerente la didattica dei corsi di lingua italiana attivati dall'Università, riconosciuti secondo i sistemi di accreditamento vigenti, il sistema ECTS per le istituzioni europee e il sistema dei CFU per il sistema formativo italiano.
2. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'Art. 54 del Regolamento Generale di Ateneo e dell'articolo 1 del Regolamento Quadro per la Realizzazione dei Regolamenti dei Centri di Ricerca e di Servizi, l'organizzazione e il funzionamento del Centro.

Art. 2

Finalità, compiti e obiettivi del Centro

1. Il Centro promuove, progetta, organizza l'insegnamento della lingua italiana, nonché azioni di ricerca scientifica ad esso attinenti.
2. Il Centro si propone in particolare di:
 - a) progettare e organizzare corsi di lingua e cultura italiana a stranieri per gli studenti iscritti all'Università e/o per studenti che si iscrivono direttamente ai corsi di italiano proposti;
 - b) favorire lo studio della lingua e della cultura italiana a stranieri in rapporto a specifiche esigenze formative e in specifici progetti attivati (promossi dal Centro o acquisiti tramite bandi);
 - c) organizzare corsi e attività formative sussidiarie e forme di autoapprendimento relativamente all'insegnamento della lingua italiana e della cultura italiana a stranieri, anche in collaborazione con gli altri Centri dell'Università;
 - d) coordinare le attività dei/le collaboratori/collaboratrici esperti/e linguistici/che incaricati dell'insegnamento della lingua italiana e di specifici aspetti della sua cultura;
 - e) progettare e realizzare percorsi didattici, anche su supporto multimediale, informatico, con specifiche piattaforme per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri, anche in collaborazione con gli altri Centri dell'Università;
 - f) organizzare seminari, conferenze, summer school, giornate di studio per la presentazione dei risultati delle sperimentazioni didattiche e delle ricerche teoriche e applicate condotte dal Centro, e corsi di formazione (anche su richiesta) in Italia e all'estero sulle tematiche di pertinenza del centro, in autonomia o in collaborazione con gli altri Centri dell'Università;
 - g) organizzare e gestire dal punto di vista didattico percorsi di Alta Formazione (Master) nel settore della didattica dell'italiano a stranieri, della didattica plurilingue, della pianificazione linguistica, della diffusione dell'italiano nel mondo, in relazione alle finalità del Centro, in autonomia o in collaborazione con gli altri Centri dell'Università;
 - h) curare la documentazione relativa agli studi e alle ricerche svolte in relazione alle attività e finalità del Centro;

- i) promuovere rapporti e realizzare progetti con istituzioni italiane e straniere in relazione alle attività e finalità del Centro;
 - j) produrre materiali relativi alle attività e alle finalità del Centro e curarne la pubblicazione;
 - k) promuovere, organizzare e svolgere anche in collaborazione con enti pubblici e privati, altre attività didattiche e di ricerca collegate alle finalità del Centro;
 - l) promuovere attività di studio e di ricerca in relazione alle attività del Centro, in autonomia o in collaborazione con gli altri Centri;
 - m) svolgere attività in conto terzi e di consulenza, collegate alle finalità del Centro, per strutture esterne o interne all'Università;
 - n) promuovere iniziative di Terza Missione.
3. Il Centro svolge funzioni di supporto alle attività didattiche finalizzate al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo quali tirocinio, tutorato, orientamento, progettazione di materiali didattici e integrazione della didattica.

Art. 3

Gestione amministrativo-contabile e programmazione

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 dello Statuto e nel rispetto dei principi contabili relativi al Bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 240/2010, il Centro ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e può anche coordinarsi con gli altri Centri per una più efficace ed efficiente gestione delle risorse.
2. Il Direttore del Centro presenta al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ciascun anno, una programmazione annuale e triennale delle attività, come indicato nel Regolamento amministrativo-contabile dell'Ateneo.
3. Tale programmazione, comprensiva dei costi e dei proventi che si prevedono necessari al Centro per l'anno successivo, in accordo con le direttive di Ateneo, è presentata al Rettore entro il 15 ottobre di ciascun anno, o comunque quando richiesto dagli Organi di governo dell'Ateneo.
4. Il Centro può svolgere attività innovative e sperimentali, anche in coordinamento con gli altri Centri, al fine di reperire risorse aggiuntive per realizzare i propri obiettivi; la programmazione di tali attività deve essere approvata dal Consiglio Direttivo del Centro.
5. Il Centro è inoltre tenuto a presentare annualmente la documentazione richiesta dall'Area Assicurazione della Qualità secondo le scadenze previste.

Art. 4

Organi del Centro

1. Gli organi del Centro sono: il Direttore/la Direttrice, il Consiglio Direttivo e il Collegio Didattico.
2. Per l'esercizio delle diverse cariche di cui al presente articolo non è previsto alcun compenso salvo diversa disposizione deliberata dal Consiglio di Amministrazione compatibilmente con le risorse di bilancio.

Art. 5

Direttore/Direttrice

1. Secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento Quadro, il Direttore/la Direttrice del Centro è nominato/a dal/la Rettore/Rettrice fra i professori/le professoresse e i ricercatori/le ricercatrici di ruolo dell'Ateneo con specifiche competenze scientifiche e

didattiche nelle materie oggetto delle attività del centro, dopo aver acquisito il parere consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di indisponibilità dei/delle professori/professoressa e dei/delle ricercatori/ricercatrici, o in caso di mancanza, fra di loro, delle competenze specialistiche richieste dalla direzione della struttura, il/la Rettore/Rettrice può incaricare della direzione anche figure di elevata qualificazione scientifica esterne all'Università.

3. Il/La Rettore/Rettrice, ai sensi dell'art. 28 comma 3 dello Statuto può, sulla base di motivate ragioni e sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, revocare l'incarico di Direttore/Direttrice del Centro e procedere a nuova nomina.

4. Il/La Direttore/Direttrice del Centro dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

5. Il/La Direttore/Direttrice svolge compiti di coordinamento scientifico e gestione delle attività del Centro.

6. In particolare il/la Direttore/Direttrice:

- a) rappresenta il Centro nei limiti del mandato conferitogli nell'interazione con altri Centri previsti entro l'Ateneo;
 - b) svolge funzioni propositive relative alle attività del Centro;
 - c) sovrintende allo svolgimento delle attività del Centro;
 - d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Didattico e vigila sull'esecuzione dei loro deliberati;
 - e) propone al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ogni anno, i piani annuali e pluriennali delle attività, i prospetti di spesa e le richieste di risorse, comprese quelle relative al personale a contratto, come indicato al precedente art. 3;
 - f) trasmette agli Organi competenti le delibere del Consiglio Direttivo;
 - g) presenta al Consiglio Direttivo e al Collegio Didattico, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta e un rendiconto gestionale come previsto all'art. 11, i quali sono successivamente trasmessi al Rettore;
 - h) propone al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Quadro, ove venissero istituite, i nominativi dei/delle responsabili di Sezioni e del/della Coordinatore/Coordinatrice tecnico-scientifica;
 - i) propone al/la Rettore/Rettrice la stipula di convenzioni con enti italiani ed esteri;
 - j) esprime il parere sulla stipula di convenzioni proposte da altri organi o strutture dell'Ateneo, sulle materie di propria pertinenza;
 - k) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente Regolamento, dai Regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti;
 - l) si coordina sistematicamente e periodicamente con i/le Direttori/Direttrici degli altri Centri;
 - m) sottopone al Consiglio Direttivo l'istituzione o la cessazione di ricerche/ linee di ricerca / blocchi di linee di ricerca, nonché sottopone al Consiglio Direttivo le richieste e proposte relative a attività di ricerca e/o formative eventualmente provenienti anche da personale non facente parte del Centro;
 - n) autorizza l'adesione e/o la collaborazione alle attività di altri Centri del personale assegnato al Centro; l'autorizzazione non può provocare interferenze sulle attività del Centro né può avere come conseguenze la mobilitazione di ulteriori risorse per l'espletamento delle attività del Centro.
 - o) sottopone al Consiglio Direttivo la documentazione richiesta dall'Area Assicurazione della Qualità secondo le scadenze previste.
7. In caso di assenza o temporaneo impedimento il/la Direttore/Direttrice è sostituito/a dal/la componente più anziano/a del ruolo più alto del Consiglio Direttivo.

Art. 6

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo interno di indirizzo, di programmazione e di sviluppo delle attività del Centro.
2. Il Consiglio è convocato dal/la Direttore/Direttrice almeno due volte l'anno: una per la programmazione scientifica e budgetaria e l'altra per la rendicontazione/monitoraggio delle attività svolte, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri e per le delibere previste dal Centro.
3. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sugli aspetti generali politico-organizzativi di pertinenza del Centro;
 - b) approvare il piano annuale e pluriennale delle attività come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile;
 - c) deliberare, entro il 15 marzo di ogni anno, sulla relazione presentata dal Direttore del Centro a rendiconto e monitoraggio dell'attività svolta nell'anno precedente, come indicato al successivo art.11;
 - d) deliberare l'utilizzazione di fondi disponibili, destinati al conseguimento delle finalità del Centro, nei limiti di quanto disposto dalle delibere del Consiglio di Amministrazione ed in conformità a quanto previsto nel Regolamento amministrativo-contabile;
 - e) avanzare ai competenti organi di governo dell'Ateneo le richieste di mezzi finanziari e personale in relazione a motivate esigenze di funzionamento del Centro;
 - f) deliberare su tutte le iniziative che valgano a migliorare la funzionalità del Centro ed esprimersi in tutti i casi previsti dal presente Regolamento, ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;
 - g) promuovere l'aggiornamento del personale afferente al Centro;
 - h) proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche relativamente a quote di iscrizioni dei corsi promossi da Centro;
 - i) proporre agli Organi competenti dell'Ateneo le modifiche al presente Regolamento;
 - l) formulare pareri, su proposta del/la Direttore/Direttrice, in merito alla stipula di convenzioni con enti italiani e esteri;
 - m) esercitare tutte le altre attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli Organi di governo dell'Ateneo.
4. Partecipa alle sedute del Consiglio in qualità di segretario/a verbalizzante, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, il/la Responsabile del Coordinamento amministrativo o un/a suo/a delegato/a.

Art. 7

Composizione e nomina dei membri del Consiglio Direttivo

1. In totale il numero dei/le componenti il Consiglio Direttivo non può essere superiore a sette e comunque di numero dispari.
2. Il Consiglio Direttivo è così composto:
 - il/la Direttore/Direttrice del Centro che ne fa parte di diritto e lo presiede;
 - 3 (tre) rappresentanti dei/le collaboratori/collaboratrici esperti/e linguistici/che di lingua italiana a tempo indeterminato.
 - 1 (uno/a) docente, ricercatore/ricercatrice o professore/professoressa di I o di II fascia, di ruolo presso l'Ateneo che abbiano manifestato la volontà di collaborare con il Centro, in relazione a specifici progetti o programmi.
3. I/Le componenti del Consiglio sono nominati con Decreto Rettorale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati/e.
4. È consentita la partecipazione al Consiglio Direttivo per via telematica.
5. La partecipazione della rappresentanza al Consiglio Direttivo non può costituire oggetto di delega.

6. Il/La Direttore/Direttrice ha la facoltà di invitare alle riunioni del Centro esperti esterni e docenti dell'Ateneo per discutere particolari punti all'ordine del giorno senza incidere sul numero legale e senza diritto di voto.
7. I/Le componenti del Consiglio sono nominati con Decreto Rettorale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 8

Modalità di elezione delle rappresentanze nel Consiglio Direttivo del Centro

1. I/Le componenti del Consiglio sono eletti/e dai/le collaboratori/collaboratrici esperti/e linguistici/che a tempo indeterminato che fanno parte del Centro, tra il personale della medesima categoria che abbiano presentato la candidatura per tale incarico.
2. È ammessa la presentazione di candidature entro una settimana dalle elezioni.
3. Al termine del loro mandato o in caso di dimissioni anticipate, si dovrà procedere a una nuova elezione.
4. Il seggio per le elezioni delle rappresentanze è composto da tre componenti effettivi/e e tre componenti supplenti estratti/e a sorte dal/la Direttore/Direttrice del Centro, in pubblica seduta, fra il personale del Centro, attingendo, se necessario, al personale degli altri Centri o al Coordinamento Amministrativo dei Centri di Ricerca e Servizio.
5. In caso di impossibilità a svolgere l'incarico, i/le componenti effettivi/e sono sostituiti/e dai/dalle componenti supplenti.
6. Il seggio elettorale è aperto per tre ore in modalità online.
7. Gli elenchi degli/delle elettori/elettrici sono affissi all'albo del Centro almeno 7 giorni prima delle votazioni.
8. Le elezioni avvengono per voto limitato a tre preferenze.
9. Per quanto riguarda la validità delle votazioni e le modalità di scrutinio, si fa riferimento al Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 9

Collegio Didattico

1. Il/La Direttore/Direttrice convoca, almeno due volte l'anno o su specifica richiesta di un terzo dei membri o per specifiche necessità, il Collegio Didattico a cui partecipano tutte/i i/le collaboratori/collaboratrici esperti/e linguistici/che che fanno parte del Centro.
2. Il Collegio Docenti è convocato per:
 - a) coordinare la programmazione e l'organizzazione dei corsi;
 - b) valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica, verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati e proporre misure per il miglioramento;
 - c) avviare specifiche attività quali sperimentazioni e monitoraggi, finalizzate al miglioramento dell'offerta didattica, anche entro progetti di ricerca.
3. La funzione di segretario/a verbalizzante è svolta da un'unità di personale tecnico-amministrativo assegnato/a al Centro.

Art. 10

Personale del Centro

1. Fanno parte del Centro
 - i/le collaboratori/collaboratrici esperti/e linguistici/che a tempo indeterminato;
 - il personale tecnico e amministrativo assegnato al Centro.
2. Possono aderire al Centro, in relazione a specifici progetti:

- a) professori/professoress e ricercatori/ricercatrici che siano coinvolti/e e partecipino a linee di attività e ricerca del Centro.
- 3. Collaborano con il Centro:
 - a) personale a contratto selezionato secondo le norme vigenti;
 - b) contrattiste/i di ricerca o incarichi di ricerca post-doc o altre figure finanziate dal Centro su fondi di propria pertinenza o in relazione a specifici progetti;
 - c) personale in mobilità internazionale che, per le proprie competenze, faccia richiesta di svolgimento delle attività presso il Centro;
 - d) altre categorie di personale, che abbiano una comprovata competenza scientifica in relazione a specifiche aree.
- 4. I/le collaboratori/collaboratrici esperti/e linguistici/che possono svolgere attività negli altri Centri dell'Ateneo previa autorizzazione del/la Direttore/Direttrice del Centro e previa presentazione di una richiesta dettagliata contenente gli obiettivi della collaborazione. Tale richiesta deve pervenire almeno 30 giorni prima l'inizio dell'attività.
- 5. La stessa procedura è prevista per eventuali collaborazioni con soggetti esterni.
- 6. L'impegno discendente da tali collaborazioni non può prevalere o interferire con quello previsto per il Centro CLUSS e non può interferire con il codice etico e di comportamento dell'Ateneo.
- 7. Le eventuali richieste di adesione e collaborazione con il Centro vanno indirizzate al/alla Direttore/Direttrice che le comunicherà al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Art. 11

Monitoraggio e rendicontazione

- 1. Entro il 15 marzo di ogni anno il/la Direttore/Direttrice del Centro presenta al Consiglio Direttivo una relazione e un documento di riesame/monitoraggio sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative adottate ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività svolta, anche in riferimento a quanto stabilito dal Regolamento Amministrativo-contabile e alle scadenze previste dal Calendario delle azioni di assicurazione della Qualità di Ateneo.
- 2. La relazione, e qualsiasi altra forma di riesame/monitoraggio/programmazione richiesta, sono trasmesse al/alla Rettore/Rettrice.

Art. 12

Norme transitorie e finali

- 1. In attesa della costituzione del Consiglio Direttivo, da espletarsi entro 60 giorni dall'emanazione del presente Regolamento, quanto di competenza di tale organo spetta al/alla Direttore/Direttrice. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle Leggi, allo Statuto, al Regolamento Quadro, e al Regolamento Generale di Ateneo.
- 2. Il presente Regolamento si applica a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettoriale.